

Comune di Falerone

Provincia di Fermo

Il Revisore Unico

Verbale n.12 del 13.12.2018

Oggetto: Parere sulla proposta di determinazione e di riparto del Fondo Risorse decentrate 2017

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 09,00 presso il proprio studio in Pesaro, Via Agostini n.3, il sottoscritto dott. Giacomo Crescentini, Revisore Unico dell'Ente, ricevuta in data 11 dicembre 2018 l'"Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2017" trasmessa insieme ai documenti allegati, che vengono uniti in copia al presente parere, contenente:

1. Proposta di delibera di Giunta Comunale in oggetto "Contrattazione decentrata integrativa anno 2017. Determinazione Fondo risorse decentrate" n. 38 del 30/11/2018
2. Relazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio del Responsabile dei servizi finanziari;
3. Pre-intesa accordo sindacale del 11 dicembre 2018 per il riparto del fondo di produttività;

Visti

- L'art. 239 del TUEL;
- artt. da 40 a 50 bis, D. Lgs. n. 165/2001;
- art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- artt. 31 e 32, CCNL 22/01/2004;
- I CCNL vigenti;

Visto l'art. 23, co. 2 della legge n. 75 del 25 maggio 2017 che testualmente recita: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*

Vista a tal proposito la circolare RGS n. 12 / 2016 che nella scheda tematica I.3 in ordine all'applicazione dell'art. 1 co. 236 citato recita: *"Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma*

2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013."

Ricordato l'art. 4 co. 3 del CCNL 22.01.04 recante - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286.

Vista la documentazione trasmessa relativa al contratto decentrato del personale dipendente per l'anno 2017;

Verificato che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 ammonta ad euro 42.959,01 e non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato che la quantificazione e la destinazione delle Risorse Decentrate può essere sintetizzata dal seguente prospetto:

MODULO I - COSTITUZIONE FONDO CCDI 2017		
Risorse stabili	38.630,30	
Risorse variabili	4.328,71	
Totale Risorse Fondo	42.959,01	

VERIFICATO CHE

- il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 ammonta ad euro 42.959,01 e non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017
- l'ente ha rispettato per l'anno 2017, e per il 2018 sulla base del bilancio di previsione, il vincolo del tetto di spesa del personale ex art. 1. co. 562 e segg., L. 296/2006;
- nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso (2018) è stata prevista la spesa per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della CCDI 2017 stanziando la somma, nell'intervento di spesa n. 01.02.-1.01.01.01.004 (ex capitolo 24473/1);

CERTIFICA

La compatibilità dei costi della "Contrattazione decentrata integrativa anno 2017" con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Pesaro li, 13/12/2018

IL REVISORE	
Dott. Giacomo Crescentini	

Comune di Falerone

Provincia di Fermo

Il Revisore Unico

Verbale n.13 del 13.12.2018

Oggetto: Parere sulla proposta di determinazione e di riparto del Fondo Risorse decentrate 2017

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 09,00 presso il proprio studio in Pesaro, Via Agostini n.3, il sottoscritto dott. Giacomo Crescentini, Revisore Unico dell'Ente, ricevuta in data 11 dicembre 2018 l'"Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2018" trasmessa insieme ai documenti allegati, che vengono uniti in copia al presente parere, contenente:

1. Proposta di delibera di Giunta Comunale in oggetto "Contrattazione decentrata integrativa anno 2017. Determinazione Fondo risorse decentrate" n. 39 del 30/11/2018
2. Relazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio del Responsabile dei servizi finanziari;
3. Pre-intesa accordo sindacale del 11 dicembre 2018 per il riparto del fondo di produttività;

Visti

- L'art. 239 del TUEL;
- artt. da 40 a 50 bis, D. Lgs. n. 165/2001;
- art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- artt. 31 e 32, CCNL 22/01/2004;
- I CCNL vigenti;

Visto l'art. 23, co. 2 della legge n. 75 del 25 maggio 2017 che testualmente recita: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*

Vista a tal proposito la circolare RGS n. 12 / 2016 che nella scheda tematica I.3 in ordine all'applicazione dell'art. 1 co. 236 citato recita: *"Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma*

2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013."

Ricordato l'art. 4 co. 3 del CCNL 22.01.04 recante - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286.

Vista la documentazione trasmessa relativa al contratto decentrato del personale dipendente per l'anno 2017;

Verificato che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 ammonta ad euro 33.812,83 e non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato che la quantificazione e la destinazione delle Risorse Decentrate può essere sintetizzata dal seguente prospetto:

MODULO I - COSTITUZIONE FONDO CCDI 2018		
Risorse stabili	29.484,12	
Risorse variabili	4.328,71	
Totale Risorse Fondo	33.812,83	

VERIFICATO CHE

- il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 ammonta ad euro 33.812,83 e non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017
- l'ente ha rispettato per l'anno 2018 sulla base del bilancio di previsione, il vincolo del tetto di spesa del personale ex art. 1. co. 562 e segg., L. 296/2006;
- nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso (2018) è stata prevista la spesa per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della CCDI 2018 stanziando la somma, nell'intervento di spesa n. 01.02.- 1.01.01.01.004 (ex capitolo 24473/1);

CERTIFICA

La compatibilità dei costi della "Contrattazione decentrata integrativa anno 2018" con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Pesaro li, 13/12/2018

IL REVISORE	
Dott. Giacomo Crescentini	